



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5555 del 2017, proposto da:

Vanni Toigo, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Suriano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Romeo in Roma, via Ignazio Giorgi n. 41;

contro

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Lorenzo Molinari Tosatti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento prot. n. AMMCNT 0023909 del 5.4.2017, avente ad oggetto l'accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione per titoli, per complessivi 80 posti per il profilo professionale di dirigente di ricerca – I livello, da assegnare al persona dipendente del CNR, di cui al bando 364.172 - Macro Area Dipartimentale: "Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti" (posti n. quindici)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. Esposti in sostituzione dell'Avv. S. Suriano e l'Avvocato dello Stato F. Basilica;

RITENUTO che la complessità delle questioni introdotte e la natura stessa dell'impugnativa - tale da coinvolgere numerosi concorrenti controinteressati all'accoglimento del ricorso e potenzialmente interessati a svolgere le proprie deduzioni difensive nel presente giudizio - rendono opportuno rimettere ogni decisione alla più appropriata sede di merito;

RITENUTO, ai fini istruttori, che il convenuto CNR, entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione a cura della segreteria della Sezione ovvero, ove anteriore, dalla notificazione di essa a cura del ricorrente, debba provvedere al deposito di apposita relazione nella quale sia fornito puntuale riscontro alle specifiche censure svolte in ricorso in ordine alle asserite incongruità, contraddittorietà e disparità di trattamento che connoterebbero le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, sui singoli titoli evidenziati dalla ricorrente;

CONSIDERATA la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti (sia vincitori che non vincitori) comunque inseriti nella graduatoria in oggetto (ad esclusione, ovviamente, del controinteressato già raggiunto dalla notifica individuale);

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm., il numero dei concorrenti in questione sia tale da rendere particolarmente difficile la chiamata delle persone a cui estendere il presente giudizio, sicché il ricorrente è autorizzato a provvedere alla notificazione secondo la speciale modalità che segue:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del CNR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenu la posizione nella graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il CNR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il CNR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la segreteria della sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 150,00 (euro centocinquanta/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- ordina al CNR di depositare la relazione istruttoria richiesta nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione, assegnando al ricorrente il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi;
- fissa la pubblica udienza per la discussione del ricorso all'11 aprile 2018, ore di rito.

Spese di fase compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO